

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1394)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ANGELILLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GENNAIO 1961

Modificazioni alla legge 16 maggio 1956, n. 562,  
relativa alla sistemazione giuridica ed economica dei collocatori comunali

ONOREVOLI SENATORI. — I numerosi provvedimenti legislativi emanati in questi ultimi anni nel campo del lavoro, della previdenza sociale e della assistenza hanno comportato un considerevole aumento di compiti sia per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale che per i suoi organi periferici, Ispettorato del lavoro e uffici del lavoro e della massima occupazione, nonché per gli Uffici di collocamento. È noto infatti che un ampliamento delle attribuzioni degli Uffici del lavoro comporta inevitabilmente un incremento di attività degli uffici di collocamento, i quali — oltre alla funzione che contraddistingue la loro stessa denominazione — espletano nei Comuni in cui hanno sede i servizi di competenza dei primi ed i compiti che nel settore della previdenza e dell'assistenza sociale sono ad essi affidati, a norma dell'articolo 1 della legge 16 maggio 1956, n. 562.

In dipendenza dei provvedimenti suddetti e in attuazione della politica generale, gli interventi del Ministero del lavoro si sono così sensibilmente estesi che la stessa Am-

ministrazione si è venuta a trovare nella inderogabile necessità di avanzare concrete proposte per un adeguato ampliamento degli attuali organici dei personali del ruolo centrale, dell'Ispettorato del lavoro e degli Uffici del lavoro, organici che si sono appalesati insufficienti alle esigenze dei vari servizi con gravi riflessi negativi sulla efficienza degli stessi.

Una situazione pressochè analoga si verifica, purtroppo, per gli Uffici comunali di collocamento, al cui funzionamento si provvede — come è noto — con un contingente di 6.000 collocatori, fissato dall'articolo 3 della precitata legge n. 562 del 1956, per il quale però non risulta che, al momento attuale, sia stata avanzata proposta di adeguamento alle effettive esigenze dei servizi di competenza, le cui deficienze peraltro sono avvertite in modo più immediato, stanti i diretti rapporti dei collocatori con le classi lavoratrici.

Se già a stento il personale incaricato del collocamento riusciva a disimpegnare i numerosi e gravosi compiti ad esso affidati al-

lorchè — all'epoca dell'emanazione della citata legge n. 562, concernente la sua sistemazione giuridica ed economica — superava le 8.000 unità, non ci si può attendere che lo stesso personale, il quale ha subito una discreta riduzione a causa delle continue cessazioni dal servizio, possa bene assolvere le proprie attribuzioni ora che queste si sono estese in ampiezza ed in intensità.

Nè è possibile, purtroppo, sostituire gli impiegati che cessano dal servizio, stante l'elevato numero dei posti che, ai sensi della legge 11 dicembre 1957, n. 1205, e 12 dicembre 1958, n. 1110, sono stati conferiti in soprannumero (oltre il contingente stabilito in 6.000 unità); posti che vengono automaticamente riassorbiti all'atto delle cessazioni.

Molte volte, e specialmente nei Comuni in cui opera un solo collocatore, il Ministero del lavoro si trova nell'assoluta necessità di adottare provvedimenti di emergenza allorchè il collocatore stesso cessa dal servizio, ricorrendo all'opera di corrispondenti nominati ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 562. Si deve riconoscere però che simili provvedimenti — che una volta adottati finiscono con l'assumere un carattere di stabilità — non appaiono conformi allo spirito della disposizione contenuta nel successivo articolo 13 che conferisce al Ministro del lavoro e della previdenza sociale la facoltà di avvalersi dei corrispondenti nei Comuni e località di « minore importanza », nei Comuni o località, cioè, in cui l'espletamento dei servizi di competenza non richiede l'opera di un collocatore, ossia di un impiegato ad orario normale di lavoro; una riprova di tale asserzione è costituita dalla esiguità del compenso fissato per questi corrispondenti rispetto al lavoro che devono svolgere allorchè sono destinati ad una sede diversa da quella in cui dovrebbero operare.

La citazione di tale circostanza vuol porre in evidenza le difficoltà in cui si dibatte il Ministero del lavoro per fronteggiare le scabrose situazioni che vengono a crearsi a causa della deficienza numerica dell'attuale contingente di collocatori fissato in 6.000 unità.

L'accennato aumento dei compiti che ha comportato un sensibile aggravamento del

carico di lavoro dei collocatori comunali rende necessaria l'elevazione del predetto contingente ad un numero pressochè uguale a quello degli incaricati del collocamento all'epoca dell'emanazione della legge 16 maggio 1956, n. 562.

Solo così il Ministero del lavoro può essere posto in condizione di far fronte in periferia ai numerosi e complessi compiti, appesantitisi a seguito dell'applicazione delle recenti disposizioni legislative emanate nei vari settori di attività del Ministero stesso.

A tal fine mira il presente disegno di legge, il cui articolo 1 prevede la elevazione del contingente dei collocatori comunali da 6.000 a 7.600.

Per quanto concerne l'onere finanziario, è da precisare che, sostanzialmente, il provvedimento non comporta aumento di spese, almeno rispetto a quella attualmente sostenuta; infatti, oltre ai 6.000 collocatori comunali di cui al contingente stabilito con l'articolo 3 della legge 16 maggio 1956, numero 562, prestano servizio, e quindi sono retribuiti, i collocatori inquadrati in soprannumero ai sensi delle leggi 11 dicembre 1957, n. 1205, e 12 dicembre 1958, n. 1110.

La spesa che dovrebbe essere sostenuta per tutti i collocatori del nuovo contingente è contenuta nei limiti di quella risultante dal bilancio di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1960-61: come si rileva dagli allegati allo stesso bilancio, la spesa per i collocatori è stata determinata in relazione anche al numero di quelli inquadrati in soprannumero (in tali allegati figurano 8.000 collocatori).

Sempre in riguardo all'onere finanziario, è da tener presente, inoltre, che ai sensi dell'articolo 15 della precitata legge n. 562, un quarto della spesa per i collocatori fa carico agli istituti ed enti previdenziali o assistenziali per conto dei quali sono svolti i compiti di cui al comma secondo dell'articolo 1 della medesima legge.

L'articolo 2 del presente disegno di legge prevede il riassorbimento, nel nuovo contingente, dei posti conferiti in soprannumero ai sensi delle precitate leggi n. 1205 del 1957 e n. 1110 del 1958.

## LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Al successivo articolo 3 è prevista la possibilità, per un periodo di 4 anni, di conferire la qualifica di collocatore di 3<sup>a</sup> classe, mediante concorsi per titoli ed entro il limite delle vacanze che si saranno verificate nel contingente stabilito con l'articolo 1, ai corrispondenti del servizio del collocamento di cui all'articolo 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562, che si trovino in determinate condizioni.

Le disposizioni di cui all'articolo 3 del presente disegno di legge, anche se rappresentano una deroga temporanea all'articolo 4 della citata legge n. 562 — articolo che

peraltro non ha avuto finora applicazione — sono pienamente giustificate da varie considerazioni: in particolare, dalla necessità di sostituire immediatamente i collocatori che cessano dal servizio con persone aventi già pratica conoscenza del lavoro da essi svolto.

Le disposizioni stesse consentirebbero inoltre di porre rimedio alla posizione anomala di quei corrispondenti che il Ministero del lavoro è stato costretto — come si è detto — a destinare in servizio nei Comuni non di minore importanza, sobbarcandoli ad un carico di lavoro remunerato tutt'altro che equamente.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Il contingente di collocatori di cui all'articolo 3 della legge 16 maggio 1956, n. 562, è fissato in 7.600 unità, così ripartite nelle seguenti qualifiche:

Collocatori di 1 <sup>a</sup> classe . . .	N.	900
Collocatori di 2 <sup>a</sup> classe . . .	»	1.700
Collocatori di 3 <sup>a</sup> classe . . .	»	5.000

## Art. 2.

I posti di collocatori di 3<sup>a</sup> classe conferiti in soprannumero ai sensi delle leggi 11 dicembre 1957, n. 1205, e 12 dicembre 1958, n. 1110, sono riassorbiti nel limite dell'aumento dei posti disposto con il precedente articolo 1.

## Art. 3.

Per un periodo di 4 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la qualifica di collocatore di 3<sup>a</sup> classe prevista dall'articolo 3 della legge 16 maggio 1956, numero 562, può essere conferita, mediante concorsi per titoli, nel limite delle disponibilità del contingente fissato col precedente articolo 1 ai corrispondenti di cui all'artico-

lo 21 della predetta legge 16 maggio 1956, n. 562, che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) non abbiano superato il 45° anno di età;

b) siano muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado;

c) siano in possesso degli altri requisiti stabiliti per l'ammissione negli impieghi civili dello Stato;

b) abbiano regolarmente prestato la loro opera in qualità di corrispondenti per almeno sei mesi.

I requisiti di cui alle precedenti lettere devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nei bandi di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

Per i concorsi predetti, da indirsi annualmente e compatibilmente con le disponibilità di posti di cui al primo comma del presente articolo, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e quelle del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che regolano i concorsi per l'accesso alle carriere esecutive.

Nella prima applicazione della presente legge la qualifica di cui al primo comma può essere conferita ai corrispondenti in possesso della licenza elementare che abbiano prestato lodevole servizio per almeno 2 anni.